

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
“PROCEDURA DI GARA APERTA PER LA FORNITURA
DI GAS NATURALE PER L’ANNO TERMICO 2020/2021
SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA”

Sommario

Articolo 1. Premessa	2
Articolo 2. Definizioni	2
Articolo 3. Oggetto dell'appalto	4
Articolo 4. Descrizione della fornitura.....	5
Articolo 5. Monitoraggio della Convenzione	6
Articolo 6. Caratteristiche della prestazione	6
Articolo 7. Gestione tecnica della fornitura	6
Articolo 8. Assistenza alla fornitura	7
8.1 Servizio di assistenza	7
8.2 Responsabile della fornitura.....	8
Articolo 9. Attivazione della Fornitura	8
Articolo 10. Importo dell'appalto e prezzi a base d'asta.....	11
Articolo 11. Corrispettivi, fatturazione e pagamenti.....	12
Articolo 12. Verifiche ispettive	14
Articolo 13. Monitoraggio della fornitura	14
13.1 Monitoraggio dell'attivazione	15
13.2 Monitoraggio della Fatturazione.....	15
Articolo 14 Subappalto	16
Articolo 15 Penali applicate al Fornitore dall'Amministrazione aderente.....	16

Articolo 1. Premessa

Il presente Capitolato disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di gas naturale ai soggetti di cui all'art 42 bis, commi 3 e 4, della L.R. 38/2007 per il periodo 1° ottobre 2020 – 30 settembre 2021, mentre gli aspetti contrattuali saranno disciplinati dallo Schema di Convenzione. Tale fornitura dovrà essere erogata in conformità a quanto descritto nel presente documento e nello Schema di Convenzione.

Articolo 2. Definizioni

Ferme restando le definizioni contenute nello Schema di Convenzione, si applicano le seguenti definizioni:

- a) **ARERA:** l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente di cui alla L. 14/11/1995 n. 481 e s.m.i.. Precedentemente: AEEGSI, Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, come compare nelle delibere emesse prima del 2018.
- b) **Ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale o Ambito territoriale:** gli ambiti territoriali minimi per il territorio nazionale, con esclusione della Sardegna, determinati dal Decreto ministeriale 19 gennaio 2011 "Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale" (GU n. 74, 31 marzo 2011). L'elenco di tali ambiti è consultabile all'indirizzo:<https://www.mise.gov.it/index.php/it/energia/gas-naturale-e-petrolio/gas-naturale/distribuzione/elenco-ambiti-territoriali>;
- c) **Amministrazione Aderente:** l'Amministrazione Pubblica che utilizza la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, a seguito di uno o più Ordinativi di Fornitura;
- d) **Consumo stimato del contratto:** è il quantitativo complessivo annuo presunto della fornitura, espresso in Smc, indicato nell'Ordinativo di Fornitura;
- e) **Data di Attivazione della fornitura:** data dalla quale decorre la fornitura alle condizioni previste dal contratto;
- f) **Distributore Locale o Distributore:** è l'esercente il servizio di distribuzione e di misura del gas presso la Rete di Distribuzione;
- g) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario dei Lotti 1 e/o 2 e/o 3 della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto in essa previsto;
- h) **Gruppo di Misura:** la parte dell'impianto di alimentazione dell'utente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all'impianto interno dell'utente finale, comprensivo, eventualmente, di un correttore dei volumi misurati;
- i) **Lotto:** è il raggruppamento dei punti di prelievo, distinti per Ambito territoriale, per il quale il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali nel limite del Quantitativo Massimo del Lotto:

Lotto 1, denominato "Toscana Centro": punti di prelievo situati nei Comuni appartenenti agli Ambiti Territoriali:

- "Firenze 1 - Città e Impianto di Firenze"

- “Firenze 2 - Provincia”, esclusi i comuni di Castelfranco Piandiscò (AR), Castelfranco di Sotto (PI), San Miniato (PI) e Santa Croce sull'Arno (PI)
- “Pistoia”
- “Prato”
- “Bologna 1 – Città e Impianto di Bologna”, limitatamente al Comune di Firenzuola (FI)
- “Bologna 2 – Provincia”, limitatamente al Comune di Palazzuolo sul Senio (FI)
- “Modena 2 Sud”, limitatamente al Comune di Abetone (PT)
- “Ravenna”, limitatamente al Comune di Marradi (FI)

Lotto 2, denominato “Toscana Nord Ovest”: punti di prelievo situati nei Comuni appartenenti agli Ambiti Territoriali:

- “Livorno”
- “Lucca”
- “Massa Carrara”
- “Pisa”
- “Firenze 2 – Provincia” - limitatamente ai Comuni di Castelfranco di Sotto (PI), San Miniato (PI) e Santa Croce sull'Arno (PI)
- “La Spezia” limitatamente al Comune di Fosdinovo (MS)

Lotto 3, denominato “Toscana Sud Est”: punti di prelievo situati nei Comuni appartenenti agli Ambiti Territoriali:

- “Arezzo”
- “Grosseto”
- “Siena”
- “Viterbo”, per i soli Comuni di Pitigliano (GR) e Sorano (GR)
- “Firenze 2 - Provincia”, limitatamente al Comune di Castelfranco Piandiscò (AR)

- j) Luogo di Fornitura:** ubicazione fisica del/i Gruppo/i di Misura presso cui deve essere fornito il gas naturale indicato dalle Amministrazioni Aderenti nell’Ordinativo di Fornitura;
- k) Mesi contrattuali di fornitura:** numero di mesi di calendario ricompresi nel Periodo contrattuale di fornitura;
- l) Ordinativo di Fornitura o Ordinativo:** il documento generato mediante il portale START con il quale le Amministrazioni Contraenti manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti;
- m) Potere Calorifico Superiore (PCS) a condizioni standard:** 38,1 MJ/Smc;
- n) Periodo contrattuale di fornitura:** periodo intercorrente fra la Data di Attivazione della fornitura e le ore 24.00 del 30/09/2021;
- o) Punto di Riconsegna (PdR):** il punto di confine tra l’impianto di distribuzione e l’impianto del cliente finale presso il quale l’impresa di distribuzione riconsegna il gas naturale per la fornitura all’Amministrazione;

- p) **Quantitativo Massimo di Convenzione:** il quantitativo complessivo di gas naturale, distinto nei Lotti 1, 2 e 3, che il Fornitore è tenuto a garantire per l'adesione da parte degli enti del territorio toscano;
- q) **Quantitativo stimato annuo:** valore complessivo del fabbisogno presunto di gas naturale in 12 mesi consecutivi, espresso in Smc, indicato nell'Ordinativo di Fornitura dall'Amministrazione aderente alla Convenzione;
- r) **Quantitativo stimato dell'Ordinativo:** stima del quantitativo di gas naturale prelevato dall'Amministrazione aderente alla Convenzione per il periodo intercorrente fra la Data di Attivazione della fornitura e le ore 24.00 del 30/09/2021, calcolato moltiplicando il Quantitativo stimato annuo per il rapporto fra i mesi contrattuali di fornitura e i 12 mesi dell'anno;
- s) **Rete di Distribuzione:** rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, attraverso cui è esercitata l'attività di distribuzione di gas naturale, ivi compresa la parte di rete alimentata a mezzo carro bombolaio;
- t) **Rete di Trasporto Nazionale (RTN):** rete nazionale di gasdotti, così come definita dal Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, del 22 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n.18 del 23 gennaio 2001;
- u) **Reti:** Rete di Distribuzione e/o Rete di Trasporto Nazionale (RTN);
- v) **Smc:** unità di misura di volume riferita a condizioni "fisiche" standard, ossia alla pressione di 1,01325 bar (pressione atmosferica standard) e alla temperatura di 15°C;
- w) **Soggetti di cui al comma 3 dell'art. 42 bis della L.R. 38/2007:** sono le strutture della Giunta regionale, gli enti e agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto della Regione Toscana e le aziende ed enti del servizio sanitario regionale, che sono obbligati a ricorrere alle convenzioni, di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate dal soggetto aggregatore regionale ad esclusione delle utenze a servizio di edifici/impianti di dette amministrazioni ma che sono volturate a terzi in forza di contratti di concessione o servizi energia;
- x) **Soggetti di cui al comma 4 dell'art. 42 bis della L.R. 38/2007:** sono gli enti locali del territorio e le ulteriori stazioni appaltanti del territorio regionale che hanno facoltà di ricorrere alle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate dal soggetto aggregatore regionale;
- y) **TISG:** è l'Allegato A alla deliberazione AEEGSI 148/2019/R/gas e s.m.i. "Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche *del servizio di bilanciamento del gas naturale (Settlement)*".

Articolo 3. Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell'art. 26 della legge 488/99 per la fornitura di gas naturale somministrata da un venditore ai Punti di prelievo la cui titolarità è riconducibile esclusivamente ad uno dei Soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 42 bis della L.R. 38/2007, a fronte di contratti bilaterali stipulati sul libero mercato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 maggio 2000 n.164 e successive modificazioni.

Tale fornitura decorre dalla Data di Attivazione della stessa e si conclude alle ore 24 del 30/9/2021, salvo le deroghe di cui al punto 9 del presente Capitolato.

Il gas fornito dovrà essere composto da gas naturali costituiti da idrocarburi o da miscele di idrocarburi essenzialmente metano, conformemente agli standard di qualità previsti dal Codice di Rete di Trasporto dell'operatore maggiore, ai sensi della deliberazione AEEGSI n.185/05 e s.m.i..

Tale fornitura è suddivisa nei tre lotti territoriali descritti nell'art.2 lettera i) e vale fino alla concorrenza dei seguenti quantitativi massimi di convenzione, indicati per singola tipologia, riferiti al periodo di valenza della convenzione:

Quantitativi Massimi di Convenzione	
Lotto	Smc
Lotto 1 "Toscana Centro"	21.000.000
Lotto 2 "Toscana Nord Ovest"	26.000.000
Lotto 3 "Toscana Sud Est"	18.000.000

Tabella 1: Quantitativi Massimi di Convenzione

Tali quantitativi massimi di convenzione non sono vincolanti né per Regione Toscana - Soggetto Aggregatore né per le Amministrazioni di cui all'art. 1, che non risponderanno nei confronti dell'Aggiudicatario in caso di emissione di "Ordinativi di Fornitura" inferiori a detti quantitativi massimi, costituendo questi ultimi solo un limite massimo di accettazione degli Ordinativi di Fornitura stessi da parte del Fornitore. Al fine della verifica del raggiungimento del limite di cui sopra, dovrà essere tenuto conto esclusivamente del Quantitativo stimato dell'Ordinativo.

I quantitativi massimi sopra riportati sono stati individuati a partire dai dati storici dei consumi rilevati, relativi alle Amministrazioni aderenti alle Convenzioni stipulate da Regione Toscana – Soggetto Aggregatore per l'anno termico 2019/2020, integrandoli con la stima dei fabbisogni degli ulteriori Enti che hanno mostrato interesse all'adesione alla Convenzione; in particolare, tenendo conto della possibilità che altre Amministrazioni site sul territorio regionale possano aderire alla Convenzione che verrà sottoscritta, i dati disponibili sono stati maggiorati di una percentuale pari a circa il 10%.

A puro titolo informativo si specifica che, nell'ambito del quantitativo massimo stimato di gas la cui fornitura è oggetto delle presente gara, le utenze e i dati di consumo, sufficientemente consolidati, relativi alle amministrazioni aderenti alle Convenzioni di Fornitura stipulate da Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, sono quelli riportati nei Documenti A, B e C– "Elenco soggetti interessati Lotto _" a corredo del presente Capitolato; tali volumi storici sono resi noti non in quanto vincolanti, ma unicamente affinché possano essere di ausilio ai concorrenti nella formulazione della propria offerta economica.

Articolo 4. Descrizione della fornitura

Il prelievo del gas naturale avverrà in luoghi di consumo intestati a Soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 42 bis della L.R. 38/2007, che saranno elencati, per ogni singola Amministrazione aderente, negli Ordinativi di fornitura.

Articolo 5. Monitoraggio della Convenzione

La Centrale di Committenza CET – Società consortile energia toscana s.c.r.l., che opera in qualità di ente avvalso del soggetto aggregatore e in adempimento di quanto previsto dal Disciplinare di funzionamento del soggetto aggregatore approvato con la delibera regionale n. 93 del 5.02.2018, effettuerà il monitoraggio della convenzione e il controllo dei corretti adempimenti per conto del Soggetto Aggregatore. A tale fine, tutte le comunicazioni inerenti dovranno essere inviate al CET.

Articolo 6. Caratteristiche della prestazione

In dettaglio, il presente appalto prevede, oltre alla mera fornitura di gas naturale, anche l'esecuzione delle seguenti attività:

- a) assistere i soggetti di cui all'art 42 bis, commi 3 e 4, della L.R. 38/2007 nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
- b) garantire che le forniture di gas naturale siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente Capitolato, nei suoi Allegati, alla Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura;
- c) erogare la fornitura nei Punti di Riconsegna che verranno indicati nell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Aderente, nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato;
- d) assistere le Amministrazioni aderenti nella gestione delle pratiche nei confronti dei distributori senza richiedere oneri superiori e/o aggiuntivi a quelli previsti dalle Delibere dell'ARERA;
- e) trasmettere alle Amministrazioni aderenti e al CET i report previsti dall'Articolo 13 del presente Capitolato.

Al momento dell'emissione degli Ordinativi di fornitura, le Amministrazioni aderenti potranno facoltativamente scegliere di usufruire dei servizi di assistenza del CET per le suddette attività. In tal caso il CET sarà l'interfaccia unica fra Amministrazione Aderente e Fornitore. Rimane inteso che la fatturazione sarà sempre effettuata nei confronti delle Amministrazioni aderenti. Per le Amministrazioni che abbiano optato per l'assistenza suddetta, il CET effettuerà inoltre la verifica puntuale della correttezza della fatturazione dei fornitori, intrattenendo tutti i rapporti necessari alla correzione di eventuali errori.

Articolo 7. Gestione tecnica della fornitura

Gli aspetti tecnici concernenti la consegna del gas naturale, quali a titolo semplificativo quelli riguardanti la continuità del servizio, attengono ai rapporti tra l'Amministrazione e i gestori di Reti a cui l'Amministrazione è allacciata. Pertanto tali aspetti tecnici non riguardano l'esecuzione della presente Convenzione. Il Fornitore si impegna comunque a fornire all'Amministrazione, a titolo gratuito, consulenza e assistenza per la tutela degli interessi della stessa, connessi con eventuali pretese della medesima, nei confronti del gestore della rete e/o il distributore locale a cui è allacciata.

Fatto salvo quanto previsto all'art.8 commi 13 e 14 dello Schema di Convenzione, in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e delle attività previste nella Convenzione e nei singoli contratti di fornitura. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli contratti di fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R o PEC, rispettivamente dalle Amministrazioni Aderenti e dal CET, ciascuno per quanto di propria competenza.

Le prestazioni contrattuali da parte del Fornitore dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nella Convenzione e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate dagli enti preposti.

Il Fornitore è obbligato a:

- 1) dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Contratti di Fornitura;
- 2) effettuare l'erogazione delle forniture oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura.

L'Amministrazione si impegna a non procedere ad alcun intervento di qualsiasi natura e comunque a non manomettere impianti, apparecchi e materiali (ad es. smontaggio e rimontaggio o sostituzione di parti di impianto; manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di riparazione ecc.). L'Amministrazione si impegna inoltre a non rimuovere, cancellare o comunque modificare i contrassegni apposti sugli impianti, gli apparecchi e i materiali del Distributore Locale.

L'Amministrazione rimane responsabile dei consumi e di eventuali danni arrecati alle apparecchiature e di quanto altro dovuto nel caso in cui, pur provvedendo a disdire la fornitura, non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del Gruppo di Misura, e ciò sino alla effettiva chiusura del Gruppo di Misura medesimo.

L'Amministrazione ha l'obbligo di comunicare ogni variazione relativa all'anagrafica delle utenze, ivi inclusa la Categoria d'Uso, recapiti e referenti dell'Amministrazione, restando pertanto responsabile di qualsivoglia disagio conseguente alla mancata comunicazione di tale variazione.

Per ciascuna utenza, il Fornitore dovrà provvedere a stipulare tutti i contratti di trasporto e distribuzione e gli atti necessari per procedere all'attivazione della fornitura di gas naturale nelle tempistiche previste dal Codice di Rete del trasportatore di competenza.

La qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas naturale è disciplinata dalle delibere 569/2019/R/gas (RQDG) dell'ARERA e 413/2016/R/com (TIQV) dell'AEEGSI e s.m.i..

I parametri di qualità tecnica, per quanto attiene alla sicurezza e alla continuità del servizio di distribuzione del gas o alla qualità commerciale, sono garantiti dal Distributore nel rispetto delle regole fissate dall'ARERA. Le interruzioni e le sospensioni della somministrazione, qualora legate a cause di rete o su richiesta del Distributore, non danno luogo a risoluzione del contratto di fornitura, né al risarcimento del danno da parte del Fornitore all'Amministrazione Aderente.

Articolo 8. Assistenza alla fornitura

8.1 Servizio di assistenza

Il Fornitore deve mettere a disposizione delle Amministrazioni, dalla data di Attivazione della Convenzione e per tutta la durata della stessa, un servizio di assistenza mediante la predisposizione di almeno un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo email e un indirizzo di posta elettronica certificata. I riferimenti del servizio dovranno essere indicati a

Regione Toscana – Soggetto Aggregatore nella documentazione richiesta ai fini della stipula della Convenzione.

Il servizio di call center riceverà e gestirà le chiamate relative alle richieste di informazione ed assistenza tecnica, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ricezione degli Ordinativi di Fornitura;
- richieste di chiarimento sulle modalità e tempistiche di attivazione della fornitura;
- richieste relative allo stato di attivazione della fornitura;
- richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione;
- supporto nella fase di disdetta dal precedente Fornitore.
- supporto, assistenza e gestione delle pratiche di connessione

Gli orari di ricezione delle chiamate saranno, per tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 8:30 alle ore 17:30. Alla stipula della Convenzione, il Fornitore ha facoltà di spostare il suddetto intervallo orario con una flessibilità di 30 minuti (in anticipo, massimo 8:00-17:00; in posticipo, massimo 9:00-18:00). I numeri di telefono e di fax dovranno essere:

- "Numeri per servizi di addebito al chiamato", denominati, secondo una terminologia di uso comune, numeri verdi, secondo quanto definito dall'art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, n.177).

ovvero, in alternativa

- numeri geografici di rete fissa nazionale.

8.2 Responsabile della fornitura

Il Fornitore Aggiudicatario, ai fini della stipula della Convenzione, dovrà comunicare il nominativo del Responsabile della fornitura, che assumerà il ruolo di interfaccia del Fornitore nei confronti di Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e di CET.

Articolo 9. Attivazione della Fornitura

Gli Ordinativi di Fornitura, comprensivi dell'indicazione dei relativi Punti di Riconsegna e del Volume di gas presunto, dovranno essere inviati dalle Amministrazioni Aderenti ai Fornitori secondo il modello allegato (Schema di Ordinativo di fornitura).

I singoli Contratti di Fornitura attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Aderenti mediante gli Ordinativi di Fornitura e comprensivi dell'anagrafica dei PDR, dell'indicazione dei relativi Quantitativi stimati annui e dei Quantitativi stimati dell'Ordinativo, decorrono dalla data di Attivazione della fornitura e sino alle ore 24:00 del 30/09/2021.

In caso di utenze soggette ad agevolazioni/esenzioni fiscali, oltre alla richiesta di applicazione, da esercitare nell'Ordinativo di fornitura, ai fini del godimento dell'agevolazione/esenzione è obbligatorio allegare all'Ordinativo di fornitura la relativa dichiarazione fiscale e/o la documentazione attestante il diritto all'agevolazione/esenzione. Nel caso in cui la dichiarazione fiscale e/o la documentazione venga inviata successivamente all'emissione dell'Ordinativo di fornitura, l'agevolazione/esenzione sarà applicata dalla prima fattura tecnicamente utile, previa

verifica del Fornitore della possibilità di applicarla retroattivamente. Resta inteso che in caso di mancata produzione della suddetta documentazione le aliquote verranno applicate in misura ordinaria.

Il Fornitore si impegna a fornire il gas naturale dal primo giorno del secondo mese solare successivo alla ricezione dell'Ordinativo di fornitura in caso di ricezione dell'Ordinativo entro il 25 del mese, ovvero dal primo giorno del terzo mese solare successivo alla ricezione dell'Ordinativo in caso di ricezione dell'Ordinativo dopo il 25 del mese, salva diversa data concordata tra le Parti. A parziale deroga di quanto sopra riportato, per gli Ordinativi di Fornitura ricevuti entro il 27/08/2020, la data di decorrenza della fornitura alle condizioni previste dal contratto dovrà essere inderogabilmente il 01/10/2020.

Il CET, su richiesta del Fornitore, si impegna a trasmettere a quest'ultimo in un unico file l'elenco dei preordini degli enti soci contenente le forniture e i dati per la fatturazione con decorrenza contrattuale 1/10/2020.

In ogni caso, per tutte le utenze la fornitura terminerà alle ore 24 del 30/09/2021, qualunque sia stata la sua data di avvio, salvo:

- 1) eventuale richiesta di proroga, per cause non dipendenti dalla Regione Toscana – Soggetto Aggregatore o da CET, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente con un limite massimo di tre mesi, quindi fino alle ore 24 del 31/12/2021. Durante la suddetta proroga contrattuale non saranno possibili nuove adesioni alla Convenzione. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
- 2) non sia pervenuta al Fornitore comunicazione di richiesta di switch out da parte del distributore, alla data del 30/9/2021. In tal caso è facoltà del Fornitore prorogare la fornitura alle stesse condizioni previste dalla Convenzione, di due mesi, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016, al fine di concludere le procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo fornitore ed il Fornitore è tenuto a darne immediata comunicazione al CET.

Per effetto dei suddetti Ordinativi di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale. Resta inteso che, nel caso in cui il quantitativo totale effettivo della singola fornitura risultasse inferiore o superiore al Quantitativo stimato dell'Ordinativo, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore il quale sarà tenuto a dare seguito alle forniture ed a prestare i servizi a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura sempre entro i termini ed alle condizioni indicate nello Schema di Convenzione e nei relativi allegati.

Resta comunque inteso che, ricevuti gli Ordinativi di Fornitura nei limiti del Quantitativo Massimo di Convenzione, il Fornitore sarà obbligato ad erogare il gas naturale effettivamente richiesto a partire dalla Data di Attivazione della fornitura fino alle ore 24 del 30 settembre 2021.

Nel caso in cui, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura, i punti di prelievo in esso indicati siano soggetti ad un acquisto del gas nell'ambito del Servizio di Tutela di cui al TIVG, sarà cura del Fornitore attivarsi per gestire lo switching di fornitura.

Nel caso invece in cui, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura, i Punti di Riconsegna in esso indicati siano già soggetti ad una fornitura nell'ambito del mercato libero, sarà cura dell'Amministrazione verificare che i termini di disdetta del proprio precedente contratto siano coerenti con la tempistica di adesione alla Convenzione, mentre sarà compito del Fornitore prestare supporto per il passaggio dal contratto precedente a quello derivante dalla Convenzione (switching).

Qualora alla Data di Attivazione della fornitura, per cause non imputabili al Fornitore, l'Amministrazione non abbia ottenuto lo svincolo - disdetta o recesso - dal precedente contratto di fornitura di gas naturale, limitatamente a detti punti di prelievo il relativo Ordinativo di Fornitura non avrà più validità ed il Fornitore non dovrà più darvi esecuzione. In tali casi il Fornitore - preso atto della situazione - è tenuto ad avvisare il CET e l'Amministrazione e ad assistere quest'ultima, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura. Nel caso in cui la segnalazione di mancato svincolo pervenga dall'Amministrazione, la stessa dovrà essere trasmessa al più tardi entro il 1° giorno lavorativo del mese antecedente a quello di richiesta di attivazione della fornitura, in forma scritta - trasmessa anche via fax, PEC o email - e corredata da documentazione del Fornitore uscente che attesti il mancato svincolo; contestualmente, la comunicazione di cui sopra dovrà essere inviata anche al CET. Successivamente a tale data, nulla potrà essere preteso dall'Amministrazione aderente e la fornitura sarà eseguita per tutta la durata contrattuale.

Qualora il Fornitore venga a conoscenza del fatto che, per cause imputabili all'Amministrazione o al Distributore Locale oppure a forza maggiore o caso fortuito, verrà disattesa la Data di Attivazione indicata nell'Ordinativo di fornitura, limitatamente ai Punti di Riconsegna coinvolti, il Fornitore s'impegna a darne comunicazione all'Amministrazione, indicando inoltre la prima data tecnicamente utile per procedere all'Attivazione della fornitura ed assistendola, ove possibile, all'eventuale integrazione ovvero alla predisposizione di un nuovo Ordinativo. Il relativo Ordinativo di Fornitura non avrà più validità ed il Fornitore non dovrà più darvi esecuzione, fermo restando l'impegno del medesimo a darne comunicazione all'Amministrazione, ed al CET, e ad indicare la prima data di attivazione tecnicamente utile.

Una volta che sia possibile dare esecuzione all'Ordinativo di fornitura, il Fornitore dovrà iniziare la fornitura di gas naturale dalla Data di Attivazione della fornitura, pena l'applicazione delle penali.

Gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Aderenti dovranno essere riferiti unicamente agli approvvigionamenti dei Punti di Riconsegna; qualora nell'Ordinativo di fornitura non siano indicati i dati dei Punti di Riconsegna da approvvigionare, il Fornitore non dovrà accettare l'Ordinativo di fornitura non conforme e dovrà darne immediata comunicazione all'Amministrazione e al CET.

Il Fornitore prende atto ed accetta che le Amministrazioni Aderenti aderiranno alla Convenzione mediante appositi Atti di Adesione, comprensivi degli Ordinativi di Fornitura, effettuati in forma elettronica attraverso il Negozio Elettronico di Regione Toscana.

Per ogni adesione, il Fornitore riceverà, all'indirizzo email utilizzato in fase di registrazione, una comunicazione contenente la documentazione di adesione e l'ordinativo di fornitura. Qualora la dimensione dei file allegati superi la capienza massima prevista per l'invio della email, quest'ultima riporterà la sola notifica di adesione con l'indicazione delle modalità di accesso al Negozio Elettronico per lo scarico dell'Ordinativo di Fornitura e dell'atto di Adesione. Nel caso

l'aggiudicatario avesse necessità di ricevere gli atti di adesione e gli ordinativi di fornitura ad un indirizzo email diverso da quello utilizzato in fase di registrazione, questo potrà essere comunicato al CET prima della stipula della Convenzione.

Le Amministrazioni Aderenti provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordinativo di Fornitura: i) alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti degli art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016; ii) alla nomina del Direttore dell'esecuzione, che dovrà essere soggetto diverso dal Responsabile del procedimento per importi di ordinativi di fornitura superiori a euro 500.000,00; iii) ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione e da esse richiesto.

In conformità all'art. 39 bis dell'Allegato A alla Deliberazione n. 64/09 (TIVG) e s.m.i. dell'allora Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI, oggi ARERA), è facoltà del Fornitore, limitatamente ai PdR delle Amministrazioni Ordinanti in precedenza forniti dall'esercente il Servizio di Default e per un periodo non superiore ai tre mesi successivi dall'uscita degli stessi da tale servizio, di richiedere all'Amministrazione la prova dell'avvenuto pagamento, o dello stanziamento di fondi dedicati al pagamento, delle eventuali fatture oggetto di costituzione in mora. Resta inteso che il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della prova del pagamento/stanziamento_fondi per l'adempimento del debito pregresso. Resta comunque salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.

Articolo 10. Importo dell'appalto e prezzi a base d'asta

L'importo complessivo stimato del suddetto appalto è di complessivi Euro **€ 34.445.255,00**¹ I.V.A. esclusa, oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 0, suddiviso come segue in relazione ai tre lotti a gara:

- A. Lotto 1: "Toscana Centro", massimo 21.000.000 Smc per complessivi massimi € 11.128.467,00 I.V.A. esclusa;
- B. Lotto 2: "Toscana Nord Ovest", massimo 26.000.000 Smc per complessivi massimi € 13.778.102,00 I.V.A. esclusa;
- C. Lotto 3: "Toscana Sud-Est", massimo 18.000.000 Smc per complessivi massimi € 9.538.686,00 I.V.A. esclusa.

I valori indicati nella tabella seguente costituiscono la base d'asta unitaria riferita ai prezzi di sola fornitura di gas naturale, espressi in c€/Smc.

Basi d'asta		
Lotto	Denominazione Lotto	P₀ c€/Smc
Lotto 1	"Toscana Centro"	19,9927

¹ Gli importi sopra riportati sono stati calcolati considerando il prezzo di base d'asta (dato dalla somma della componente P_{FOR,t} vigente alla data di compilazione del bando, pari a 9,9927 c€/Smc assumendo un PCS di 38,1 MJ/Smc, e di un termine di spread pari a 10 c€/Smc), più 33 c€/Smc a copertura degli oneri passanti per il fornitore (misura, trasporto, distribuzione, oneri di sistema, accise e addizionali), IVA esclusa.

Lotto 2	“Toscana Nord Ovest”	19,9927
Lotto 3	“Toscana Sud Est”	19,9927

Tabella 2: Prezzi unitari a base d'asta

In sede di Offerta economica, i Fornitori dovranno indicare i prezzi espressi in c€/Smc, utilizzando fino a un massimo di quattro cifre decimali.

Articolo 11. Corrispettivi, fatturazione e pagamenti

I *corrispettivi di fornitura* dovuti al Fornitore da parte delle Amministrazioni Aderenti per la fornitura di gas naturale oggetto della Convenzione saranno calcolati applicando ai consumi effettivi dei Punti di Riconsegna i prezzi offerti dal Fornitore, espressi in c€/Smc.

Il prezzo P_0 offerto in fase di gara è da intendersi onnicomprensivo per il cliente, salvo la tariffa di distribuzione e misura², le componenti tariffarie aggiuntive di cui alla successiva lettera b), le accise con le loro addizionali e l'IVA.

Tale prezzo, riferito al 2° trimestre 2020, sarà aggiornato in ogni trimestre successivo in base alle variazioni riportate dall'indice $P_{FOR,t}$ di cui all'art.6.2.d del Testo Integrato TIVG dell'AEEGSI, secondo la seguente formula:

$$P_t = P_0 + (P_{FOR,t} - P_{FOR, 2^{o}trim2020})$$

in cui tutte le grandezze sono espresse in c€/Smc e $P_{FOR, 2^{o}trim2020}$ vale 9,9927 c€/Smc (per forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,1 MJ/Smc).

Il prezzo P_t calcolato in base alla formula precedente, così come l'indice $P_{FOR,t}$, si intendono corrispondenti al potere calorifico superiore (PCS) di riferimento di 38,1 MJ/Smc; in ogni periodo di prelievo, tale prezzo sarà quindi adeguato proporzionalmente al PCS convenzionale vigente nel periodo di prelievo nell'ambito di pertinenza di ogni singolo Punto di Riconsegna.

Oltre al corrispettivo P_t di cui sopra, sono totalmente a carico dell'Amministrazione:

- a) La tariffa di distribuzione e misura vigente²;
- b) Le seguenti componenti tariffarie aggiuntive della tariffa di trasporto, a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas, di cui all'art.36.1 dell'allegato A della Del.114/2019/R/gas (RTTG) e s.m.i.:
 - CRV^{FG} di cui al comma a);
 - S_D di cui al comma d);
 - CRV^I di cui al comma f);
 - CRV^{OS} di cui al comma g);
 - CRV^{BL} di cui al comma h);
 - CRVST di cui al comma i).
- c) Le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente.

² Tariffa Obbligatoria di distribuzione e misura fissata dall'allora Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico tramite l'allegato alla Del. 570/2019/R/gas (RTDG, Titolo 5) e successive modifiche e integrazioni.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione medesima, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Non è prevista l'applicazione di ulteriori oneri all'Amministrazione, a qualsiasi titolo, nel caso di consumi effettivi differenti da quelli stimati dall'Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura, né alcuna penale relativa ad una errata previsione del rapporto di prelievo fra mesi invernali e anno termico (o indici analoghi).

Le fatturazioni avverranno mensilmente.

Non potrà essere emessa più di una fattura mensile ad utenza, in un unico ciclo di fatturazione per tutte le utenze. In ogni caso, eventuali conguagli saranno conteggiati esclusivamente nelle fatture mensili successive.

In caso di errori di fatturazione, gli stessi potranno essere corretti con emissione di fattura diversa da quella di competenza del mese.

Ogni fattura dovrà avere un proprio, univoco, identificativo.

In caso di fatture a credito, non potranno essere emesse in alcun modo fatture ad importo zero. In tale caso, infatti, dovrà risultare una fatturazione con importo negativo: l'Amministrazione Aderente potrà quindi automaticamente stornare tale credito, in fase di pagamento, dall'importo complessivo delle fatture a debito dello stesso ciclo di fatturazione.

In ogni caso, nell'eventualità di fatture a credito, il fornitore non potrà compensare tale credito con eventuali debiti di fatture scadute senza previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

Non potranno essere emesse fatture riportanti interessi di mora se le fatture precedenti non saranno effettivamente scadute.

Ciascuna fattura, nel rispetto della normativa vigente, dovrà contenere il dettaglio dei singoli PdR cui si riferisce e dovrà dare evidenza separata dei relativi costi della distribuzione locale, se presenti.

La fatturazione dovrà essere conforme ai requisiti minimi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

Ciascuna fattura dovrà contenere un riferimento alla Convenzione in oggetto e dovrà essere intestata e trasmessa all'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nell'Ordinativo di Fornitura.

Il Distributore è tenuto a compiere un tentativo di lettura, ai sensi della Delibera ARG/gas 64/09 TIVG, Artt. 1, 14, 15, 15bis e s.m.i., e a inviare tali letture al Fornitore.

Per quelle utenze (PDR) per le quali il Fornitore non dovesse disporre dei dati reali di consumo provenienti dal Distributore, o delle letture comunicate dall'Amministrazione aderente, potranno essere fatturati i consumi stimati sulla base del quantitativo previsto del contratto, ovvero utilizzando le letture storiche e autoletture e il profilo di prelievo standard, conguagliando i consumi nella fattura successiva o, in ogni caso, non oltre il terzo mese successivo, a meno di conguagli determinati da correzioni del Distributore Locale, variazioni

delle componenti tariffarie stabilite dall'ARERA, modifiche delle accise, della tassazione o degli oneri aggiuntivi stabiliti da Snam Rete Gas secondo la normativa di settore vigente.

Il Fornitore è obbligato ad emettere fattura nella forma indicata dalle singole Amministrazioni nell'Ordinativo di fornitura, e cioè:

- a. un'unica fattura mensile per ciascun aggregato di Punti di Prelievo definito dalle Amministrazioni, con dettaglio di fatturazione di ogni Punto di Prelievo;
- b. fatture disgiunte, una per ciascun Punto di Prelievo.

In caso di emissione di fatture che non corrispondano, nella forma, a quanto richiesto dalle Amministrazioni in sede di Adesione alla convenzione, queste ultime avranno facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento, di rifiutarle e di contestarle per iscritto via PEC, di non procedere alla liquidazione delle stesse e richiederne la ri-emissione nella forma indicata con una data di scadenza coerente con la nuova data di ricezione.

Ciascuna fattura, fermo quanto stabilito nello schema di Convenzione, dovrà contenere l'indicazione dei singoli Punti di Prelievo cui si riferisce, e per ciascuno di questi l'indicazione del dettaglio dei consumi, delle tariffe applicate e delle componenti che concorrono a determinare l'importo e dovrà essere intestata e spedita all'Amministrazione Aderente. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione Aderente di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura (es. centro di costo) per agevolare le attività di verifica e controllo.

Il processo di fatturazione, comprensivo di eventuali conguagli, dovrà essere completato entro il 31 dicembre 2021, a meno di conguagli determinati da correzioni del Distributore Locale, variazioni delle componenti tariffarie stabilite dall'AEEGSI/ARERA, modifiche delle accise, della tassazione o degli oneri aggiuntivi di trasporto stabiliti secondo la normativa di settore vigente.

Articolo 12. Verifiche ispettive

Durante tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel presente Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, il CET potrà effettuare apposite verifiche ispettive.

Le verifiche ispettive potranno essere effettuate sia presso le sedi del Fornitore sia presso quelle delle Pubbliche Amministrazioni che avranno effettuato Ordinativi di Fornitura; il Fornitore e l'Amministrazione Aderente dovranno, pertanto, attivarsi affinché le verifiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all'attività.

Il CET potrà effettuare uno o più cicli di verifiche ispettive sugli ordinativi emessi.

Articolo 13. Monitoraggio della fornitura

Ai fini del monitoraggio dell'esecuzione della Convenzione, il Fornitore s'impegna a fornire a CET i dati di dettaglio riguardanti gli Ordinativi processati e il gas naturale erogato.

Si precisa fin d'ora che i report richiesti non devono necessariamente corrispondere ad uno scarico di dati delle singole fatture, ma possono comportare un'ulteriore specifica attività di estrazione ed elaborazione di dati dai sistemi informativi che ne sono all'origine, al fine di renderli compatibili, anche dal punto di vista formale, con le richieste di CET. Il Fornitore dovrà eseguire tale attività senza ulteriori addebiti, rientrando la stessa nei servizi connessi ed accessori all'erogazione di gas naturale. Tale servizio è pertanto prestato dal Fornitore

unitamente alla fornitura di gas naturale ed il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo della stessa offerto in sede di gara.

13.1 Monitoraggio dell'attivazione

I dati richiesti, da inviare con cadenza mensile, dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di pertinenza dei dati.

Se non esistono dati reali del mese da inviare, il Fornitore dovrà comunicare via email a CET tale assenza di dati, sempre entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo.

I dati dovranno essere inviati a CET tramite invio alla casella di posta elettronica.

I dati richiesti dovranno riportare, le seguenti informazioni:

- la ragione sociale, codice fiscale e partita IVA dell'Amministrazione aderente alla Convenzione;
- il PDR;
- l'indirizzo (via, numero civico, cap, comune, provincia) del PDR;
- la data di attivazione effettiva della fornitura.

13.2 Monitoraggio della Fatturazione

Entro 7 giorni dall'invio delle fatture allo SDI, o via PEC alle Amministrazioni diverse da quelle di cui al D.Lgs. 20 febbraio 5. 2004 n. 52, al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, il fornitore dovrà trasmettere via PEC e/o via posta elettronica concordata, e/o mettere a disposizione tramite accesso dal proprio portale web all'Amministrazione aderente, e al CET, un flusso dati di fatturazione secondo le specifiche contenute nel file "Tracciato flusso dati fatturazione" allegato al bando di gara. In alternativa potrà essere fornito un flusso dati di fatturazione diverso dalle specifiche sopra descritte purché sia funzionale alla ricostruzione, per ogni PdR, della tariffa applicata su ogni fattura emessa, nonché alla ricostruzione dei consumi fatturati anche in caso di conguaglio e/o ricalcolo. In quest'ultimo caso, prima dell'inizio della fornitura, il fornitore si impegna a trasmettere al CET le specifiche del flusso e, dopo ogni ciclo di fatturazione, a dimostrare la corretta corrispondenza tra le fatture emesse e lo stesso.

Inoltre, il fornitore dovrà trasmettere al CET, via PEC e/o via posta elettronica concordata, e/o mettere a disposizione tramite accesso dal proprio portale web, il flusso dati di fatturazione, nel medesimo formato di cui sopra e in un unico file per gli interi volumi mensili fatturati, entro il 5° giorno lavorativo del mese successivo a quello di emissione delle fatture.

Per le attività di verifica ispettiva, controllo, gestione e monitoraggio della convenzione effettuate dal CET, il Fornitore è tenuto a versare al CET stesso un corrispettivo pari a 0,06 Eurocent, più IVA, per ciascun Smc fatturato (0,06 c€/Smc) con riferimento agli acquisti effettuati, tramite la presente Convenzione, dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente. I suddetti corrispettivi saranno fatturati da CET in quattro rate trimestrali in base ai volumi fatturati dal fornitore e desunti dai report di cui al punto 13.1.

Articolo 14 Subappalto

Il subappalto è ammesso esclusivamente per le prestazioni di cui ai punti a) ed e) dell'art. 6 del Capitolato, comprese a titolo esemplificativo l'attività di call center, la fatturazione ecc.. Non è in nessun caso subappaltabile la fornitura di gas alle Amministrazioni Contraenti aderenti.

La quota parte subappaltabile per ciascun Lotto non deve essere in ogni caso superiore al 40% dell'importo complessivo della Convenzione previsto per lo specifico Lotto al quale si riferisce.

Articolo 15 Penali applicate al Fornitore dall'Amministrazione aderente

Il Fornitore è soggetto a penalità, da parte dell'Amministrazione aderente, nei seguenti casi:

- a) Per il ritardo della decorrenza della fornitura alle condizioni previste dalla Convenzione rispetto alla Data di Attivazione della fornitura o all'eventuale data concordata, fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione ai Clienti) od imputabili ai Clienti o a grave ed accertata negligenza del Distributore locale, per ogni mese di ritardo è applicata una penale pari allo 5 per mille dell'ammontare stimato annuo del singolo PDR interessato, fino all'attivazione della fornitura. Per "ammontare stimato annuo del singolo PDR" si intenderà l'importo ottenuto applicando i suoi prezzi d'offerta P_0 , aumentati di 33 c€/smc a copertura degli oneri passanti, imposte incluse, al Quantitativo stimato dell'Ordinativo del PDR. Nel caso in cui la tardiva attivazione della fornitura determini a carico dell'Amministrazione Aderente l'applicazione della tariffa del Servizio di Tutela, il Fornitore dovrà farsi carico del maggior onere dovuto dall'Amministrazione Aderente rispetto ai prezzi di aggiudicazione ovvero dovrà rifondere la stessa Amministrazione dell'importo maggiore da questa corrisposto.
- b) Per il ritardo nell'invio flusso dati di fatturazione mensile previsto all'art. 13.2 del Capitolato, per ogni giorno di ritardo, fino al ricevimento, è applicata una penale pari allo 0,16 per mille dell'ammontare stimato annuo dei PDR afferenti all'Amministrazione Aderente. E' da ritenersi mancato invio anche l'invio di flussi dati non conformi alle specifiche previste, parziali o incompleti. Per "ammontare stimato annuo dei PDR afferenti all'Amministrazione" si intenderà l'importo ottenuto applicando i prezzi d'offerta P_0 , aumentati di 33 c€/smc a copertura degli oneri passanti, accise incluse, al Quantitativo stimato dell'Ordinativo di Fornitura.
- c) Per la mancata effettuazione del conguaglio entro i 3 mesi successivi all'emissione di fattura in acconto, fatto salvo quanto previsto all'art. 12 Capitolato, ciascuna Amministrazione Aderente potrà applicare una penale del 5 per mille dell'ammontare stimato annuo del singolo PDR non conguagliato per ogni mese di ritardo successivo al terzo.
- d) Per la mancata risposta ed evasione della pratica entro i 40 giorni naturali dalla richiesta di supporto dell'Amministrazione Aderente, ovvero per l'assenza di canali di comunicazione preferenziali per la risoluzione di eventuali problematiche scaturenti dalla gestione della cessione del credito, ciascuna Amministrazione Aderente potrà applicare, per ogni giorno di ritardo, una penale del 5 per mille dell'ammontare delle fatture oggetto della cessione del credito per le quali è stato chiesto supporto al Fornitore.

L'Amministrazione Aderente, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione della presente Convenzione idonei all'applicazione delle penali, provvederà a contestare al Fornitore, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte del Fornitore di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, l'Amministrazione Aderente provvederà ad applicare le penali nella misura riportata nel presente articolo, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti verranno trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva, che dovrà essere reintegrata dal Fornitore senza bisogno di ulteriore diffida.

Nel caso in cui l'Amministrazione Aderente accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dal Fornitore, non procederà con l'applicazione delle penali e disporrà un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Amministrazione Aderente ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione Aderente di richiedere il risarcimento del maggior danno.